

**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 22 aprile 1997**

**che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca  
destinati all'alimentazione umana**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

(GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale	
	n.	pag.	data
► <b>M1</b>	Decisione 97/429/CE della Commissione del 30 giugno 1997	L 184	53
► <b>M2</b>	Decisione 97/564/CE della Commissione del 28 luglio 1997	L 232	13
► <b>M3</b>	Decisione 97/758/CE della Commissione del 6 novembre 1997	L 307	38
► <b>M4</b>	Decisione 97/877/CE della Commissione del 23 dicembre 1997	L 356	62
► <b>M5</b>	Decisione 98/148/CE della Commissione del 13 febbraio 1998	L 46	18
► <b>M6</b>	Decisione 98/419/CE della Commissione del 30 giugno 1998	L 190	55
► <b>M7</b>	Decisione 98/573/CE della Commissione del 12 ottobre 1998	L 277	49
► <b>M8</b>	Decisione 98/711/CE della Commissione del 24 novembre 1998	L 337	58
► <b>M9</b>	Decisione 1999/136/CE della Commissione del 28 gennaio 1999	L 44	61
► <b>M10</b>	Decisione 1999/244/CE della Commissione del 26 marzo 1999	L 91	37
► <b>M11</b>	Decisione 1999/277/CE della Commissione del 23 aprile 1999	L 108	57
► <b>M12</b>	Decisione 1999/488/CE della Commissione del 5 luglio 1999	L 190	39
► <b>M13</b>	Decisione 1999/532/CE della Commissione del 14 luglio 1999	L 203	78
► <b>M14</b>	Decisione 1999/814/CE della Commissione del 16 novembre 1999	L 315	44
► <b>M15</b>	Decisione 2000/88/CE della Commissione del 21 dicembre 1999	L 26	47
► <b>M16</b>	Decisione 2000/170/CE della Commissione del 14 febbraio 2000	L 55	68
► <b>M17</b>	Decisione 2000/674/CE della Commissione del 20 ottobre 2000	L 280	59
► <b>M18</b>	Decisione 2001/40/CE della Commissione del 22 dicembre 2000	L 10	75
► <b>M19</b>	Decisione 2001/66/CE della Commissione del 23 gennaio 2001	L 22	39
► <b>M20</b>	Decisione 2001/111/CE della Commissione del 12 febbraio 2001	L 42	6
► <b>M21</b>	Decisione 2001/635/CE della Commissione del 16 agosto 2001	L 221	56
► <b>M22</b>	Decisione 2002/28/CE della Commissione dell'11 gennaio 2002	L 11	44
► <b>M23</b>	Decisione 2002/473/CE della Commissione del 20 giugno 2002	L 163	29
► <b>M24</b>	Decisione 2002/863/CE della Commissione del 29 ottobre 2002	L 301	53
► <b>M25</b>	Decisione 2003/303/CE della Commissione del 25 aprile 2003	L 110	12
► <b>M26</b>	Decisione 2003/606/CE della Commissione del 18 agosto 2003	L 210	16
			20.8.2003

► <b>M27</b> Decisione 2003/764/CE della Commissione del 15 ottobre 2003	L 273	43	24.10.2003
► <b>M28</b> Decisione 2004/36/CE della Commissione del 23 dicembre 2003	L 8	8	14.1.2004

**▼B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 22 aprile 1997****che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(97/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (<sup>1</sup>), modificata dalla decisione 97/34/CE (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi;

considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione (<sup>3</sup>) ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione (<sup>4</sup>) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana;

considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (<sup>5</sup>);

considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco;

considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(<sup>1</sup>) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(<sup>2</sup>) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(<sup>3</sup>) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

(<sup>4</sup>) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

(<sup>5</sup>) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

**▼B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell' ▶M6 allegato I ◀ della presente decisione.

*Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in ▶M6 allegato I ◀.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE.

**▼M19**

3. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono ad accertare che i prodotti dell'acquacoltura, definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio e destinati sotto qualsiasi forma all'alimentazione umana, siano importati unicamente dai paesi terzi inclusi nell'allegato della presente decisione e nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione in quanto paesi che dispongono di un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui approvato per il settore dell'acquacoltura.

*Articolo 3*

In deroga alla decisione 2000/159/CE della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, gli Stati membri, qualora importino prodotti della pesca provenienti da paesi elencati nella parte II dell'allegato alla presente decisione e sino alla data di entrata in vigore del modello di certificato sanitario previsto nella decisione 2001/67/CE della Commissione<sup>(1)</sup>, accettano le partite di prodotti della pesca accompagnate dal modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/328/CE.

**▼B***Articolo 4*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 24.1.2001, pag. 41.

**▼M28***ALLEGATO***ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA  
L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUAL-  
SIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva  
91/493/CE**

AE — EMIRATI ARABI UNITI  
 AL — ALBANIA  
 AN — ANTILLE OLANDESI  
 AR — ARGENTINA  
 AU — AUSTRALIA  
 BD — BANGLADESH  
 BG — BULGARIA  
 BR — BRASILE  
 BZ — BELIZE  
 CA — CANADA  
 CH — SVIZZERA  
 CI — COSTA D'AVORIO  
 CL — CILE  
 CN — CINA  
 CO — COLOMBIA  
 CR — COSTA RICA  
 CS — SERBIA E MONTENEGRO <sup>(1)</sup>  
 CU — CUBA  
 CV — CAPO VERDE  
 CZ — REPUBBLICA CECA  
 EC — ECUADOR  
 EE — ESTONIA  
 EG — EGITTO  
 FK — ISOLE FALKLAND  
 GA — GABON  
 GH — GHANA  
 GL — GROENLANDIA  
 GM — GAMBIA  
 GN — GUINEA  
 GT — GUATEMALA  
 GY — GUYANA  
 HN — HONDURAS  
 HR — CROAZIA  
 ID — INDONESIA  
 IN — INDIA  
 IR — IRAN  
 JM — GIAMAICA  
 JP — GIAPPONE  
 KE — KENYA  
 KR — COREA DEL SUD  
 KZ — KAZAKISTAN  
 LK — SRI LANKA  
 LT — LITUANIA

<sup>(1)</sup> Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

**▼M28**

LV — LETTONIA  
 MA — MAROCCO  
 MG — MADAGASCAR  
 MR — MAURITANIA  
 MU — MAURIZIO  
 MV — MALDIVE  
 MX — MESSICO  
 MY — MALAYSIA  
 MZ — MOZAMBICO  
 NA — NAMIBIA  
 NC — NUOVA CALEDONIA  
 NG — NIGERIA  
 NI — NICARAGUA  
 NZ — NUOVA ZELANDA  
 OM — OMAN  
 PA — PANAMA  
 PE — PERÙ  
 PG — PAPUA NUOVA GUINEA  
 PH — FILIPPINE  
 PF — POLINESIA FRANCESE  
 PM — SAINT-PIERRE E MIQUELON  
 PK — PAKISTAN  
 PL — POLONIA  
 RU — RUSSIA  
 SC — SEICELLE  
 SG — SINGAPORE  
 SI — SLOVENIA  
 SK — SLOVACCHIA  
 SN — SENEGAL  
 SR — SURINAME  
 TH — THAILANDIA  
 TN — TUNISIA  
 TR — TURCHIA  
 TW — TAIWAN  
 TZ — TANZANIA  
 UG — UGANDA  
 UY — URUGUAY  
 VE — VENEZUELA  
 VN — VIETNAM  
 YE — YEMEN  
 YT — MAYOTTE  
 ZA — SUDAFRICA

**II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE**

AM — ARMENIA (¹)  
 AO — ANGOLA  
 AG — ANTIGUA E BARBUDA (²)  
 AZ — AZERBAIGIAN (³)  
 BJ — BENIN

(¹) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

(²) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

(³) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

**▼M28**

BS — BAHAMAS  
BY — BIELORUSSIA  
CG — REPUBBLICA DEL CONGO (¹)  
CM — CAMERUN  
CY — CIPRO  
DZ — ALGERIA  
ER — ERITREA  
FJ — FIGI  
GD — GRENADA  
HK — HONG KONG  
HU — UNGHERIA (²)  
IL — ISRAELE  
MM — MYANMAR  
MT — MALTA  
RO — ROMANIA  
SB — ISOLE SALOMONE  
SH — SANT'ELENA  
SV — EL SALVADOR  
TG — TOGO  
US — STATI UNITI D'AMERICA  
ZW — ZIMBABWE

(¹) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

(²) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.